

COMUNE PRIGNANO SULLA SECCHIA

(Provincia di Modena)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI”

DEL COMUNE DI PRIGNANO s/S

(13/09/2021 – 30/06/2023)

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L’anno duemilaventuno addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Prignano, nella Residenza Comunale, in via Allegretti 216, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge

TRA

- Dott.ssa Silvia Fantini, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ - C. F. \_\_\_\_\_, Responsabile del I° Settore del Comune di Prignano s/S, ai sensi del Decreto del Sindaco del Comune di Prignano n. 4 del \_\_\_\_\_, domiciliata per la sua carica presso il Comune stesso, la quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del **Comune di Prignano s/S**, con sede legale e domicilio fiscale a Prignano s/S (MO) - Via Allegretti 216- C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, che nel contesto dell’atto sarà indicato anche, per brevità, “Comune”;

E

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, Presidente / Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, \_l\_ quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. di iscrizione, C.F. e P. Iva \_\_\_\_\_, che, nel contesto dell’atto, sarà indicata anche, per brevità, “Ditta” o “Appaltatore” .

### ***Richiamato***

- il Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", per quanto attiene ai compiti di assistenza scolastica;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", per quanto attiene ai compiti conferiti agli Enti Locali in materia di istruzione scolastica;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26/2001 "Diritto allo Studio e all'apprendimento per tutta la vita";
- l'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (di seguito solo Accordo provinciale), pubblicato sul B.U.R. n. 215 del 16/10/2012, la cui validità è stata attualmente prorogata fino al 30/09/2021;
- l'Accordo distrettuale per la gestione a livello locale dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di alunni e studenti con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (di seguito solo Accordo distrettuale), approvato con Deliberazione G.C. del Comune di Prignano n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la cui validità è stata attualmente prorogata fino al 30/09/2021;
- il D.Lgs. n. 66/2017 e ss. mm. ed ii.;

### **Premesso che:**

- a) nel programma biennale di forniture e servizi 2021/2022 è prevista l'acquisizione dei servizi di cui trattasi;
- b) è stata costituita la nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (d'ora in poi, anche, "Unione") con Atto del 16/04/2014 Rep. Unione 56 e, con convenzione repertorio dell'Unione n. 178 del 13/07/2017 così come integrata dall'atto Rep. 398 del 14/02/2020, il Comune di Prignano s/S, tra altri, ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50 (d'ora in poi, nel presente contratto, anche "Codice");

- c) con determinazione del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, tra l'altro:
- è stata approvata la progettazione dei "Servizi Educativo-assistenziali" per il periodo settembre 2021/giugno 2023;
  - sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;
  - si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali servizi mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del Codice;
- d) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
- e) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. \_\_\_ del \_\_\_\_, a seguito dell'espletamento della gara *effettuata tramite l'utilizzo della piattaforma SATER*, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore, *con un ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo a base di gara*, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € \_\_\_\_\_ ;
- f) con comunicazione della Centrale di Committenza *a registro di sistema SATER* n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stata comunicata, tra l'altro, ai partecipanti l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- g) *a seguito dell'esito dei controlli*, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione, conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;
- h) con determinazione del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_\_, sulla base delle risultanze di gara e della suddetta comunicazione, tra l'altro, si è preso atto dell'aggiudicazione dei servizi di cui in oggetto ed i servizi sono stati affidati all'Appaltatore;

i) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

l) ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno \_\_\_\_\_ e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;

*ovvero*

*n) ai sensi del comma 10, lett. \_\_\_) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto \_\_\_\_\_;*

*se il caso*

*m) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, la Cooperativa Sociale, ha diritto all'esenzione dall'imposta di bollo;*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il Comune di Prignano, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del Servizio di sostegno educativo- assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità che frequentano scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. \_\_\_\_\_.

Detto servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le condizioni, con le caratteristiche ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara, dal capitolato e da tutta l'ulteriore documentazione di gara.

E' inoltre compreso nell'appalto tutta quanto previsto nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

### **Art. 3 – Durata e Termini di esecuzione**

1. Il contratto ha durata di 2 (due) anni, con decorrenza dal 13/09/2021 e termine al 31/06/2023. La ditta dovrà iniziare il servizio all'utenza il primo giorno di inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado definito dal calendario scolastico della Regione Emilia Romagna, ossia, presumibilmente, il 13/09/2021, fatte salve eventuali successive modifiche.

*Se il caso*

2. *Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza dalla data del \_\_/\_\_/\_\_, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti in data \_\_/\_\_/\_\_.*

3. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriore 1 (uno) anni. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola alla ditta mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4. Il contratto potrà essere prorogato per un massimo di 180 giorni, al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso la ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 4 - Condizioni generali**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti di gara e all'offerta tecnica; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del servizio di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte del servizio stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e

dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

3. La ditta assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

4. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal responsabile del procedimento per l'avvio dell'esecuzione del contratto, che dovrà avvenire secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 1; qualora la Ditta non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

5. La ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto, esonerando esplicitamente il Comune dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.

6. Nello svolgimento del servizio dovrà inoltre evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Istituzioni scolastiche, con l'osservanza degli orari e delle direttive prestabiliti.

7. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le proposte di cui l'Appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

8. La ditta s'impegna ad assicurare comunque il servizio di cui trattasi così come definito dal capitolato e dall'offerta tecnica presentata, anche in presenza di causa pendente fra la ditta ed il Comune.

9. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali in vigore.

10. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

11. Il servizio di cui al presente contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito in esso e nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;

b) offerta economica presentata dall'Appaltatore;

c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore;

d) la Relazione tecnico – illustrativa;

e) Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche, GDPR).

I documenti di cui sopra si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tutti i documenti si intendono qui integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

12. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia; tra le altre, per le parti applicabili e ancora vigenti:

a) il Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50;

b) il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;

c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali;
- e) il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Prignano s/S, per quanto applicabile;
- f) tutte le normative specifiche di settore;
- g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii..

#### **Art. 5 – Codice di comportamento**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Prignano, approvato con Deliberazione di Giunta n. 114 del 20/12/2013 (scaricabile dal sito del Comune di Prignano s/S) ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.
2. La violazione degli obblighi di cui al codice ed al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Oneri a carico del Comune**

1. Il Comune, oltre alla determinazione annuale dei bisogni mantiene le funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio dei servizi, come indicato nel capitolato.
2. Il Comune si obbliga nei confronti dell'Appaltatore, oltre a quanto già disciplinato nel capitolato, nella documentazione di gara e negli altri articoli del presente contratto, a:
  - a) assicurare ogni utile forma di collaborazione al fine di consentire il regolare svolgimento delle prestazioni;
  - b) porre in essere tutto quanto di propria competenza necessario per la regolare esecuzione dei servizi.

#### **Art. 7 - Importo di contratto e Corrispettivi**

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.
2. L'importo stimato di contratto per il pieno e perfetto adempimento è pari a

a) Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA, per le prestazioni di servizio;

Tale importo presunto e stimato compensa comunque tutte le prestazioni oggetto del contratto.

3. La suddetta stima, per lo svolgimento del servizio per l'intera durata contrattuale, ha valore presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima delle quantità delle prestazioni da effettuare, che sono subordinate ad eventualità e circostanze non pienamente prevedibili a priori e subordinate all'organizzazione annuale da definirsi rispetto a elementi variabili, quali, a titolo di esempio, calendario ed orari annuali delle scuole e del servizio appaltato, numero di alunni con disabilità certificata frequentanti le scuole e loro diagnosi.

Pertanto tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per il Comune ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

4. Il corrispettivo per la prestazione del servizio di sostegno educativo-assistenziale è costituito dal prezzo orario unitario offerto dalla ditta, moltiplicato per le prestazioni effettivamente svolte in rapporto diretto sui casi nel mese di riferimento, oltre IVA in misura di legge.

La prestazione decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuta unicamente nelle quantità autorizzate dal Comune.

### **Art. 8 – Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 210 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà in rate mensili posticipate, in riferimento ai servizi prestati il mese precedente, dietro presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della ditta.

3. In ragione della complessità e della quantità delle prestazioni mensili, le parti concordano che ciascun pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Comune; nel suddetto termine sono inclusi i giorni necessari per l'accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Dovrà essere indicato in fattura distintamente la scuola e la quantità di ore fatturate. Dovrà inoltre essere fornito separatamente, in formato elettronico, il riepilogo mensile delle ore prestate da ciascun operatore su ciascun caso seguito, inclusi i sostituti. In caso di richiesta da parte del Comune, anche per l'effettuazione di eventuali controlli, dovranno essere forniti anche i cartellini mensili degli operatori, in riferimento agli utenti seguiti nell'ambito del presente appalto.

Il Comune, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Comune.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.

\_\_\_\_\_.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG;

c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG .

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: \_\_\_\_\_

5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

#### **Art. 11 – Modifiche al contratto**

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.

2. Il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni di cui al presente contratto fino a determinare, nell'arco di vigenza contrattuale, un incremento / decremento massimo di un quinto rispetto al complessivo importo contrattuale. In tale caso l'Appaltatore:

- è tenuto ad eseguire tali variazioni, alle stesse condizioni previste nel presente contratto senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese;

- non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di necessità ed al variare delle condizioni che hanno determinato la tipologia e la quantità delle prestazioni di cui al presente capitolato e dipendenti, da eventi imprevedibili ed urgenti quali le emergenze sanitarie o le calamità naturali, di procedere ad ulteriori modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo computato anche tale importo per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini delle soglie di cui al medesimo decreto.

In tal caso si procederà con apposito atto controfirmato dalle parti.

4. Nessuna variazione, modifica o addizione può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal RUP e preventivamente autorizzata dal RUP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili; eventuali addizioni, modifiche o variazioni eseguite dall'Appaltatore in violazione di quanto precede non saranno riconosciute e non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, comporteranno la piena responsabilità dell'Appaltatore ed al risarcimento degli eventuali danni.

4. Qualora si renda necessario eseguire servizi, prestazioni e/o forniture diversi da quelle previsti in sede di appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli, previo concordamento ed approvazione di un "verbale nuovi prezzi".

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara offerto e ad essi si applicherà il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 12 – Referenti**

1. Il servizio del Comune di riferimento per le prestazioni contrattuali di cui al presente contratto è il Servizio Istruzione, che ne verifica il regolare andamento;

2. L'Appaltatore per il presente appalto ha individuato quale Responsabile \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_;

### **Art. 13 - Controlli**

1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato, il Comune verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Ditta, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di attivazione degli interventi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. La Ditta è tenuta a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Nel caso in cui la Ditta impedisca o ritardi, con azioni od omissioni, i controlli, il Comune procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 – Disposizioni manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi. In particolare, l'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali in vigore per il settore.

*(in caso di subappalto) E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.*

### **Art. 15 - Subappalto**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti servizi: \_\_\_\_\_.
3. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere al Comune, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;

b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore .....".

Si precisa che:

I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Comune e subappaltatore.

II) L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'Appaltatore stesso;

III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, il Comune sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.

IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento dei servizi, ed in qualsiasi momento, il Comune stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei servizi.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte del Comune senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

*ovvero*

*1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.*

#### **Art. 16 – Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

*Se il caso*

*Il suddetto importo tiene conto della riduzione del \_\_\_% prevista dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la Ditta è in possesso di \_\_\_\_\_.*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;

c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dal Comune tramite posta elettronica certificata, qualora il Comune stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 17 – Responsabilità - Polizza assicurativa**

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature,

derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.

La ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 20 del capitolato:

a) polizza assicurativa "Responsabilità civile \_\_\_\_\_" n. \_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, *valida fino a \_\_\_\_\_*, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nell'esecuzione dell'appalto.

Tale polizza RCT prevede i seguenti massimali:

a) per R.C.T.: un massimale per sinistro di € \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 5.000.000*)  
un massimale per persona di € \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 5.000.000*)  
un massimale per danni a cose € \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 5.000.000*)

b) per Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

un massimale per sinistro di € \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 4.000.000*)

un massimale per persona di € \_\_\_\_\_ (*non inferiore a € 2.000.000*)

L'anzidetta polizza comprende tutte le condizioni di cui al capitolato.

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla Ditta sia nei confronti di terzi sia nei confronti della Stazione Appaltante.

Nella predetta polizza è prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al personale dipendente della Ditta, durante lo svolgimento dei servizi.

b) Polizza assicurativa "Infortuni" n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ a copertura degli infortuni che possono derivare agli utenti dei servizi con garanzia e capitali di Euro \_\_\_\_\_ (*non inferiore a Euro 75.000,00 in caso di morte, Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente, Euro 1.500,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con inclusione lenti da vista ed indennizzi per denti e spese e/o cure odontoiatriche*).

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.

3. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. Pertanto, in caso di scadenza della polizza in corso di contratto, è obbligo ed onere dell'Appaltatore procedere al suo rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa dei servizi.

4. Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore il risarcimento e/o indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili per scoperti e/o franchigie e/o assicurazioni insufficienti; ciò non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

6. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

#### **Art. 18 - Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili all'Appaltatore, queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore, e nel caso in cui comportino la necessità di un intervento, sarà anche assegnato un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere, comunicandolo per iscritto all'Appaltatore. Trascorso inutilmente detto termine, la Stazione Appaltante potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

4. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

5. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato e/o dal presente contratto e/o per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, in caso di

infrazioni definitivamente accertate, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore una penale da € 500,00 ad € 2.000,00 in base alla gravità, come segue:

a) Euro 500,00 per ogni infrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parziale erogazione dei servizi, al di fuori di quanto contemplato nel presente contratto o con termini e modalità non conformi a quanto contemplato nel presente contratto, impiego di personale non avente i requisiti previsti dal presente contratto; mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;

b) Euro 1.000,00 per infrazioni reiterate dalla terza volta e per tutte le successive;

c) Euro 2.000,00 per:

- infrazioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli stessi, fatta salva la risoluzione del contratto in danno, in casi di particolare gravità;

- mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatta salva la risoluzione del contratto in danno in caso di infrazioni ripetute.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

7. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore è applicata una penale almeno pari all'importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

8. Il Comune si rivarrà trattenendo la penale dai crediti dell'Appaltatore, in occasione del pagamento della prima fattura utile successiva all'applicazione delle penali ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sulla garanzia definitiva (da reintegrare come da precedente articolo pena la risoluzione del contratto) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

9. Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi / prodotti forniti.

#### **Art. 19- Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.
3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell'appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.
5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.
6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia notificato al Comune e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 - Recesso**

1. Fermo restando quant'altro eventualmente previsto nel Capitolato e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previste dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

2. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis) del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

*3. in caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese*

*Ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.*

#### **Art. 21 – Fallimento dell'appaltatore – Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

*Nel caso in cui l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo*

*1bis. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, troveranno applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.*

2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e relativi allegati, nel capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

a) frode nella esecuzione dell'appalto;

b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato;

c) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;

d) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;

e) mancata ottemperanza agli ordini ed alle prescrizioni della Stazione Appaltante che pregiudichi i servizi affidati; mancata ottemperanza alle istruzioni ed alle direttive fornite dal responsabile del procedimento per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

f) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato nocimento al buon nome del Comune, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente, al Comune, quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono o sospensione o mancata effettuazione dei servizi, violazione

degli orari di servizio stabiliti o comportamento inadeguato e/o pericoloso tenuto dal personale in relazione all'ambiente nel quale si svolgono i servizi ed agli utenti cui è rivolto il servizio, ecc.; gravi irregolarità che possano arrecare danno ai beni mobili e immobili di proprietà del Comune o detenuti dallo stesso a qualsiasi titolo;

g) sospensione unilaterale, anche solo per una giornata, senza giusta causa dei servizi;

h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

i) mancato rispetto dei termini prescritti dalla Stazione appaltante per adempiere alle eventuali mancanze, carenze, inadempienze;

l) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la sicurezza degli utenti;

m) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, dei regolamenti e/o delle clausole contrattuali e/o del capitolato tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

n) falsa attestazione delle presenze degli utenti al servizio di prolungamento orario;

o) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

p) mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inadeguato; assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara e/o in quantità non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza dei servizi;

q) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte del Comune;

r) utilizzo, per l'espletamento dei servizi, di personale non in possesso dei requisiti richiesti da capitolato per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto o non in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica;

s) gravi violazioni accertate degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Prignano s/S, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- t) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- u) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- v) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- z) applicazione di n. 6 (sei) penali nel corso del periodo contrattuale.

5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- c) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto *ovvero ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo*;
- d) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- f) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;
- g) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali e di tutela dell'ambiente; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- i) violazione dell'allegato "Accordo Privacy", come nello stesso indicato;

6. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, il Comune si riserva di risolvere in qualsiasi tempo il contratto qualora, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore

al 10 per cento rispetto al contratto già stipulato, e l'Appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, adeguandolo a quello delle suddette nuove convenzioni.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, ed opera di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. In tutti i casi di cui al presente articolo e/o previsti nel contratto e/o nel capitolato il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili approvvigionati se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.

9. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

10. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della garanzia, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **Art. 22 – Contenzioso – Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al foro di Modena.

### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.  
Con la sottostante firma l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

### **Art. 24 Sicurezza e riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi precedenti, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

**Art. 25 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del  
Regolamento U.E. 679/2016**

1. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità del Comune.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche, "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'Appaltatore è, pertanto, designato dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

**Art. 26 - Spese contrattuali - registrazione**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

**Art. 27 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme regionali in materia di servizi a sostegno del diritto allo studio, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili, ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare il Comune.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

COMUNE DI PRIGNANO s/S

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_